

FNOMCeO
Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 25

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO ODONTOIATRI

LORO SEDI

oggetto: elenco medici competenti

Cari Presidenti,


come a Voi noto, il Ministero della Salute ha istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria l'Elenco Nazionale dei Medici Competenti, affidandone la tenuta all'Ufficio II della stessa Direzione Generale, sulla base di quanto previsto dal DM 4 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2009.

L'articolo 25 comma 1 lett. n) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e l'art. 2 del D.M. 4 marzo 2009 prevedono che, per svolgere le funzioni di medico competente, i medici debbano comunicare al Ministero della Salute, mediante certificazione dell'Ordine di appartenenza o autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti all'articolo 38 del D.Lgs 81/08 citato.

Tali norme stabiliscono, tra l'altro, che il medico debba essere in regola con le determinazioni previste dalla Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) in tema di ECM (l'assolvimento del debito formativo individuale che, può variare da un medico all'altro in relazione alla formazione pregressa, agli esoneri, esenzioni, ecc); nel caso dei medici competenti è indispensabile, inoltre, avere svolto almeno il 70% dei corsi ECM accreditati per la disciplina " Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro".

Si ricorda che ai sensi del D.M. 4 marzo 2009 già citato, ai medici competenti è stato concesso di recuperare l'eventuale formazione incompleta nel triennio 2011-2013 nel corso del successivo anno 2014 per il raggiungimento dei crediti mancanti.

In data 31 marzo u.s. il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Elenco Nazionale dei Medici Competenti depennato dei medici che risultano allo stesso Ministero privi dei requisiti formativi previsti dalla citata normativa.



FNOMCeO
Il Presidente

./

Il Ministero con nota del 15 aprile u.s. prot. n.00193497, inviata per conoscenza alla FNOMCeO, anche alla luce delle numerosissime richieste di revisione e reintegro di medici competenti cancellati, sulla base di non corrette valutazioni dei requisiti posseduti, ha manifestato la disponibilità ad effettuare una nuova revisione dell'Elenco stesso per ovviare ad eventuali errori.

La FNOMCEO al fine di una soluzione quanto più rapida possibile ha ritenuto di informare il Ministero della Salute che il Co.Ge.A.P.S. detiene i dati esclusivamente nella forma e quantità trasmessa dai provider ECM.

Tanto premesso, la FNOMCEO invita tutti gli Ordini provinciali a non procedere ad alcuna revisione degli Elenchi Provinciali dei Medici Competenti, ove istituiti, in attesa della soluzione della questione.


La FNOMCeO ritiene assolutamente necessaria l'adozione di una proroga al fine di consentire a quei medici competenti che abbiano svolto un numero consistente ma non sufficiente di crediti ECM ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs n.81/09 il recupero del debito pregresso entro il 31 dicembre 2015 e comunque ritiene urgente prevedere il reinserimento nell'elenco nazionale, alla fine di ogni anno solare, di quei medici che non abbiano soddisfatto entro questa data il requisito formativo annuale.

Invita inoltre a informare i propri iscritti sulla opportunità di accedere al portale del Co.Ge.A.P.S al fine di verificare da parte di ciascun medico interessato la conformità tra le autodichiarazioni rilasciate al Ministero ed i dati trasmessi in Co.Ge.A.P.S. dai provider.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative :

I medici che accedono al portale Co.Ge.A.P.S., al fine di allineare i dati presenti nella banca dati del Consorzio alle autocertificazioni prodotte al Ministero, hanno la possibilità di:

- Segnalare (e fare inserire) eventuali crediti mancanti
- Comunicare il recupero di crediti effettuati nel 2014 (se utili a sanare il triennio 2011-2013)
- Avvalersi di esoneri ed esenzioni al fine di abbattere il proprio debito formativo individuale
- Modificare la Disciplina non correttamente trasmessa dai provider
- Usufruire, per i libero-professionisti, della possibilità di inserire crediti per autoformazione
- Chiedere di inserire eventuali crediti acquisiti all'estero



FNOMCeO

Il Presidente

Al fine di assicurare la massima collaborazione agli Ordini ed adeguato supporto ai Medici Competenti, il Co.Ge.A.P.S, in qualità di organo strumentale degli Ordini, ha inteso predisporre un canale preferenziale riservato esclusivamente ai Medici Competenti (mail medicocompetenti@cogeaps.it e telefono **06/87678100**) per consentire ai Colleghi che ne avessero bisogno di 'allineare' la propria posizione in conformità alla autodichiarazione prodotta presso il Ministero della Salute.

In caso di cancellazione erronea da parte del Ministero della Salute lo stesso sollecita a indirizzare la segnalazione al seguente indirizzo e-mail:
medicocompetenti@postacert.sanita.it

Si coglie l'occasione per informare che la FNOMCeO è impegnata da tempo in un tavolo tecnico con il Ministero della Salute per la conclusione di un "Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute e la FNOMCeO per lo scambio di dati finalizzati all'aggiornamento e revisione dell'elenco nazionale dei medici competenti istituiti presso il Ministero, dell'Albo unico nazionale tenuto dalla Fnomceo e dall'Elenco dei medici competenti tenuto presso gli Ordini provinciali". Il Ministero da parte sua in tale contesto ha richiesto di poter verificare, tramite FNOMCEO, la conformità alle norme ECM per il triennio 2011-2013 per i professionisti iscritti all'elenco dei Medici Competenti.

Sperando di aver contribuito a chiarire lo stato attuale della situazione ringrazio per la collaborazione i Presidenti che hanno inviato segnalazioni.

Dr.ssa Roberta Chersevani

